

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI
MONGRANDO, RONCO BIELLESE, TAVIGLIANO E PRALUNGO PER IL SERVIZIO
IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2014, il giorno otto del mese di ottobre, tra i Comuni di:

- Mongrando – C.F. 00392750022 – legalmente rappresentato dal Sindaco, Antonio Filoni, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 22.09.2014;
- Ronco Biellese – C.F.00390240026 – legalmente rappresentato dal Sindaco, Carla Moglia, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 23.09.2014;
- Tavigliano – C.F. 81002310027 – legalmente rappresentato dal Sindaco, Gino Mantello, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.09.2014;
- Pralungo – C.F.00328170022 – legalmente rappresentato dal Sindaco, Raffaella Molino, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.09.2014;

Che hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Mongrando (classe III), di Ronco Biellese (classe IV), di Tavigliano (classe IV e, di Pralungo (classe IV), della provincia di Biella, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Mongrando assume la veste di Comune capo convenzione

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per tutto il periodo sino alla data del 31.07.2019.

E' previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri Comuni ai sensi di legge.

ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Mongrando, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Ronco Biellese, Tavigliano e Pralungo.

In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale dal Sindaco capo-convenzione previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni.

E' fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre quelle vigenti e previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett d) del D.Lg.vo 267/2000.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

E' fatta salva la possibilità per i Comuni convenzionati di avvalersi del Comune capo-convenzione per l'erogazione anche di tali oneri, con le stesse modalità di cui al precedente articolo, comma, 2. Ogni trimestre il Comune di Mongrando comunicherà agli altri Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Gli Enti convenzionati provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione secondo quanto previsto dal CCNL. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari o da altro titolare di sede, a scavalco, autorizzato dall'Agenzia, nominato dal Sindaco del Comune di Mongrando, sede della convenzione. Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza sono ripartiti tra i Comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8..

ART. 10 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE - RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Sindaci convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Mongrando

Il Sindaco
Fiorini Antonio



Per il Comune di Ronco Biellese

Il Sindaco
Moglia Carla



Per il Comune di Tavigliano

Il Sindaco
Mantello Gino



Per il Comune di Pralungo

Il Sindaco
Molino Raffaella



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Mongrando, li 20/10/2014...

IL FUNZIONARIO
IDICHIATO